



Bruxelles, 24 novembre 2020
(OR. en)

13083/1/20
REV 1

LIMITE

COSI 218	CATS 92
ENFOPOL 316	DROIPEN 103
ENFOCUSTOM 131	COPEN 331
IXIM 124	COPS 407
CT 107	HYBRID 37
CRIMORG 110	DISINFO 39
CYBER 241	DIGIT 128
CORDROGUE 70	JAI 1001

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	12862/20
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sulla sicurezza interna e sul partenariato europeo di polizia

IL CONSIGLIO

1. RICORDA la rinnovata strategia di sicurezza interna (2015-2020) e FA TESORO dei risultati conseguiti in tale contesto, ACCOGLIE CON FAVORE la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza¹ che stabilisce azioni specifiche volte ad affrontare le priorità strategiche nel mondo sia digitale che fisico e nelle dimensioni interna ed esterna in modo integrato per il periodo 2021-2025, basandosi nel contempo sui precedenti lavori del Consiglio², e SOTTOLINEA l'importanza delle relazioni sull'Unione della sicurezza quale strumento per monitorare i progressi e valutare le lacune e le minacce emergenti.
2. RILEVA che negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi significativi in tutta l'Unione in materia di cooperazione nel settore della sicurezza interna e che il principio di disponibilità delle informazioni per lo scambio di dati, come già stabilito nel programma dell'Aia, il miglioramento della legislazione e degli strumenti per la condivisione delle informazioni e la definizione di norme comuni per la protezione dei dati sono state tappe importanti per promuovere la cooperazione tra le autorità di contrasto europee.
3. SI COMPIACE del programma e del coordinamento del trio di presidenza (DE-PT-SI) per quanto riguarda le nuove iniziative volte a rafforzare la sicurezza interna e connesse alla nuova strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza.
4. RICORDA che il precedente trio di presidenza ha notevolmente progredito nella discussione sul futuro della politica di sicurezza interna dell'UE, ponendo l'accento sulla necessità di consolidare le risorse, condividere esperienze e conoscenze e migliorare il coordinamento delle attività di polizia in tutta l'Unione europea per rispondere all'evoluzione delle sfide in materia di sicurezza e sfruttare il potenziale degli sviluppi tecnologici.

¹ Doc. 10010/20.

² Futuro indirizzo della sicurezza interna dell'UE (Risultati delle discussioni - Relazione della presidenza, doc. 14297/19).

5. PRENDE ATTO delle recenti discussioni in sede di Consiglio GAI³, che imprimono nuovo slancio allo sviluppo di un partenariato europeo di polizia per rafforzare la cooperazione esistente.
6. CONCORDA in particolare sul fatto che, nell'ambito di un partenariato europeo rafforzato per la sicurezza interna, ogni Stato membro dovrebbe mettere a disposizione degli agenti dei servizi di contrasto degli altri Stati membri le informazioni di cui necessitano nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità del diritto applicabile.
7. RIBADISCE il principio di disponibilità delle informazioni e RIAFFERMA che, sebbene il quadro comune europeo per la protezione dei dati e vari strumenti giuridici e tecnici abbiano già facilitato il collegamento delle informazioni disponibili, vi sono ancora margini di miglioramento.
8. CONCORDA sul fatto che un partenariato europeo rafforzato per la sicurezza interna necessiti del costante miglioramento della gestione delle informazioni e dell'ottimizzazione dell'uso degli strumenti e accordi esistenti per lo scambio di informazioni.
9. SOTTOLINEA, per quanto riguarda il rafforzamento della sicurezza interna, che i progressi tecnici e la trasformazione digitale richiedono soluzioni e approcci nuovi e adeguati per le autorità di sicurezza.
10. SOTTOLINEA la necessità di continuare a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le azioni relative alle presenti conclusioni, sia online che offline.
11. RICONOSCE l'importanza della competenza esclusiva degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TUE.
12. CONDANNA gli efferati attacchi terroristici commessi di recente in Austria, Germania e Francia, che hanno attentato ai valori europei, ai diritti fondamentali e, infine, al nostro stile di vita. Il nostro partenariato europeo per la sicurezza interna garantirà l'efficacia della cooperazione operativa e delle indagini transfrontaliere, anche in ordine alla prevenzione e alla lotta contro l'estremismo violento e il terrorismo, indipendentemente dalla loro origine.

³ Doc. WK 10468/2020.

I. Tappe per l'istituzione di un efficace partenariato europeo per la sicurezza interna (2020-2025)

Con queste premesse, IL CONSIGLIO:

13. RIBADISCE le seguenti priorità politiche per i prossimi anni e SOTTOLINEA in particolare la necessità che tali tappe siano realizzate mediante un'azione congiunta del Parlamento, della Commissione, degli Stati membri e delle pertinenti agenzie GAI da qui al 2025 per sostenere il funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e per istituire un efficace partenariato europeo per la sicurezza interna:

- ogni Stato membro dovrebbe mettere a disposizione degli agenti dei servizi di contrasto degli altri Stati membri le informazioni di cui necessitano nell'esercizio delle loro funzioni, in conformità del diritto applicabile.
- L'UE e gli Stati membri hanno attuato soluzioni tecniche che consentono alle autorità di contrasto di comunicare fra loro in modo sicuro e riservato.
- Il pieno utilizzo degli strumenti per la segnalazione dei reati in tutta l'UE è una prassi corrente, ad esempio le segnalazioni del sistema d'informazione Schengen relative a persone od oggetti.
- Il nostro quadro comune per la protezione dei dati e numerosi strumenti giuridici e tecnici ci consentono di collegare meglio le informazioni di cui già disponiamo. L'architettura dei sistemi d'informazione dell'UE segue ancor più da vicino il principio di disponibilità. Se del caso, il quadro Prüm è riveduto e aggiornato.
- È istituito un *acquis* moderno e aggiornato in materia di cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia al fine, ad esempio, di conferire poteri adeguati per l'osservazione e l'inseguimento transfrontalieri.
- Le autorità di contrasto sono in grado di utilizzare le tecnologie dell'intelligenza artificiale nel lavoro quotidiano, nei limiti di chiare garanzie.
- Le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol sono attrezzate per collaborare più intensamente e condividere informazioni con i paesi terzi.

- Le autorità di contrasto sono in grado di collaborare con partner pubblici e privati in tutto il mondo, nei limiti di un chiaro quadro di garanzie e, in particolare, hanno accesso alle informazioni necessarie per contrastare i reati gravi e l'estremismo violento e il terrorismo che sfruttano internet.

II. Via da seguire

1. Rafforzamento della cooperazione europea nell'attività di contrasto

14. RICONOSCE la necessità di rafforzare la dimensione europea della cooperazione nell'attività di contrasto. È necessaria, in generale, una maggiore consapevolezza delle esigenze di informazione dei partner europei nello svolgimento quotidiano del lavoro. Ogniqualvolta vi sia una segnalazione nazionale, la segnalazione in tutta l'UE nel sistema d'informazione Schengen (SIS) deve diventare una prassi corrente in conformità del quadro giuridico applicabile.
15. SOTTOLINEA che la pandemia di COVID-19 ha mostrato che è importante disporre di canali di comunicazione sicuri. Il Consiglio esorta pertanto gli Stati membri, le agenzie GAI dell'UE e la Commissione, basandosi sui meccanismi e sulle reti già esistenti (come SIENA), a sviluppare ulteriormente soluzioni tecniche che consentano una comunicazione sicura e riservata tra le autorità di contrasto dell'UE.
16. RILEVA che le agenzie GAI dell'UE, quali Europol, Frontex, eu-LISA, Eurojust e CEPOL, sono capisaldi dell'architettura europea di sicurezza e RIBADISCE pertanto che è indispensabile dotare tali agenzie di finanziamenti e personale adeguati. Inoltre, le organizzazioni e gli organismi internazionali, come Interpol, sono partner essenziali per la sicurezza dell'UE.
17. SOTTOLINEA il ruolo chiave e il futuro indirizzo di Europol, come indicato nella risoluzione del Consiglio sul futuro di Europol del 9 novembre 2020⁴.

⁴ Doc. 12463/20.

18. RICORDA che l'attuazione del nuovo regolamento Frontex in generale e il dispiegamento del corpo permanente di Frontex sono fondamentali per l'ulteriore sviluppo della cooperazione nell'attività di contrasto nel panorama europeo della sicurezza e pertanto ESORTA Frontex e gli Stati membri ad assolvere la propria parte di responsabilità giuridicamente vincolante;
19. INVITA gli Stati membri ad avvalersi appieno degli strumenti esistenti per condividere le informazioni, quali il SIS, Europol e le banche dati Interpol, e a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro efficace attuazione.
20. INVITA tutti gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti esistenti al pieno delle loro potenzialità e a promuovere lo scambio di informazioni pertinenti della massima qualità possibile. Gli Stati membri, insieme alle agenzie competenti dell'UE, in primis eu-LISA, Europol e Frontex, devono attuare rapidamente il quadro giuridico adottato per l'architettura riveduta dei sistemi d'informazione nel settore GAI al fine di conseguire l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE per le frontiere, la migrazione e la sicurezza.
21. CHIEDE alla Commissione di presentare una proposta legislativa per l'ulteriore sviluppo del quadro Prüm. Potrebbe essere presa in esame al riguardo l'eventualità di includere/introdurre altre categorie di informazioni, come l'indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS).
22. RICHIAMA le conclusioni sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto di cui all'allegato 1 e RILEVA l'importanza di istituire una cooperazione più efficace in tale ambito tra gli Stati membri e i rispettivi servizi, in particolare nelle zone transfrontaliere.
23. RILEVA la necessità di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa transfrontaliera attuando con efficacia gli strumenti esistenti e, se del caso, rafforzando, consolidando e semplificando i fondamenti giuridici al fine di garantire la sicurezza dell'Unione europea, e PONE IN EVIDENZA il valore e il successo della cooperazione locale, regionale e bilaterale o trilaterale nell'attività di contrasto.

2. Plasmare il futuro e stare al passo con il progresso tecnologico

24. RICONOSCE che la trasformazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie, in particolare dell'intelligenza artificiale (IA), per quanto incidano profondamente su tutti gli ambiti della vita delle persone, rafforzano le nostre capacità di proteggere i valori comuni nelle nostre società. Il ricorso all'IA da parte delle autorità di contrasto può potenzialmente facilitare e migliorare il loro ruolo di garanti della sicurezza, come anche la prevenzione, l'indagine e il perseguimento di reati in tutta l'UE. Gli strumenti digitali possono facilitare la raccolta di prove attraverso una migliore strutturazione delle serie di dati e delle informazioni, riconoscere modelli, individuare collegamenti, identificare le vittime e gli autori del reato, come anche il luogo in cui è stato commesso, automatizzare e accelerare la gestione di compiti standardizzati e uniformi e contribuire ad analizzare le tendenze, i rischi e le minacce al fine di prevenire le attività criminali, aumentando in tal modo la velocità e l'efficacia dell'attività di contrasto. Al tempo stesso, il ricorso a tali strumenti ridurrà i costi e potrà limitare l'impatto psicologico negativo esercitato sul personale delle autorità di contrasto esposto a materiale angosciante, come le immagini di abusi sessuali o di crimini generati dall'odio.
25. SOTTOLINEA che il ricorso all'IA consentirà probabilmente di individuare nuovi modelli e modi operanti prima sconosciuti, specie nel campo del terrorismo, della criminalità informatica, dell'abuso sessuale di minori, della tratta di esseri umani, della criminalità connessa con la droga e della criminalità economica. L'attività di contrasto negli Stati membri dovrebbe pertanto avvalersi dell'IA per migliorare la prevenzione e facilitare le indagini, nonché per proteggere le vittime di tali reati.
26. RIBADISCE che le attività di progettazione, sviluppo, diffusione e valutazione dell'IA per la sicurezza interna devono essere guidate dai requisiti in materia di diritti fondamentali e di protezione dei dati ed essere con essi allineate. Nell'ambito dell'attività di contrasto, il ricorso all'IA comporta specifici requisiti in materia di diritti fondamentali per lo sviluppo e le condizioni di diffusione. Nella misura in cui tali sistemi siano utilizzati, sono necessarie garanzie adeguate per assicurare che lo sviluppo e l'utilizzo delle applicazioni di IA nell'attività di contrasto siano responsabili, affidabili, orientati all'interesse pubblico e incentrati sulla persona. Gli utilizzatori degli strumenti di IA devono comprenderne adeguatamente le modalità di sviluppo e di funzionamento, devono essere in grado di spiegarne e comprovarne i risultati e devono avere una conoscenza chiara del loro impatto sulle persone, sulle minoranze e sulla società in generale.

27. SOTTOLINEA che la disponibilità di set di dati esaurienti e di elevata qualità favorisce lo sviluppo di strumenti basati sull'IA per la sicurezza interna nel rispetto dei diritti fondamentali, delle garanzie e delle norme in materia di protezione dei dati. Tale aspetto risulta fondamentale per garantire risultati imparziali e comprensibili, che dovrebbero essere sempre soggetti al controllo umano durante l'intero ciclo di vita dell'IA e che devono essere sottoposti a una decisione umana.
28. EVIDENZIA che è particolarmente necessario che le autorità di contrasto ricevano una formazione completa per poter sfruttare i vantaggi derivanti dall'utilizzo delle tecnologie digitali, compresa l'IA.
29. INVITA Europol a mettere in comune e a condividere le esperienze e le valutazioni raccolte dalle autorità di contrasto negli Stati membri al fine di agevolare lo scambio di prassi pertinenti.
30. INVITA la Commissione a eliminare gli ostacoli giuridici alla messa in comune e condivisione di dati tra gli Stati membri a fini di innovazione, in particolare per la formazione, la prova e la convalida degli algoritmi e METTE IN RILIEVO il ruolo svolto in tale ambito dal polo UE dell'innovazione per la sicurezza interna presso Europol.
31. INVITA la Commissione a promuovere la creazione di un bacino di talenti nel settore dell'IA e a favorire lo sviluppo di opportunità di formazione nell'ambito dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze necessarie alle attività di contrasto, ad esempio finanziando le formazioni mirate della CEPOL.
32. RICONOSCE che le minacce ibride interessano quasi tutti i settori strategici e vanno oltre gli elementi tradizionali della politica di sicurezza. È pertanto necessario assicurare un coordinamento globale tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri e adottare un approccio proattivo per contrastare le minacce ibride.

33. RIBADISCE la necessità di garantire un accesso legittimo ai dati e alle prove nelle comunicazioni elettroniche e nei sistemi digitali a fini giudiziari e di contrasto, secondo quanto indicato nella strategia sull'Unione della sicurezza e precisato dal Consiglio europeo⁵ e SOTTOLINEA che, indipendentemente dall'attuale contesto tecnologico, è essenziale preservare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto di esercitare i loro poteri, prescritti e autorizzati dalla legge, sia online che offline.
34. SOTTOLINEA che la crittografia funge da ancora di fiducia nella digitalizzazione e dovrebbe essere promossa e sviluppata. La crittografia è un mezzo per proteggere la vita privata e la sicurezza digitale dei governi, dell'industria e della società. Allo stesso tempo e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, deve essere garantita la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto di esercitare i loro legittimi poteri, sia online che offline, per proteggere le nostre società e i nostri cittadini. Come indicato nella risoluzione del Consiglio sulla crittografia⁶, le azioni intraprese devono rispettare attentamente l'equilibrio tra tali interessi. Le soluzioni tecniche e operative connesse a un quadro normativo basato sui principi di legalità, necessità e proporzionalità dovrebbero essere sviluppate in stretta consultazione con i fornitori di servizi, le altre parti interessate e tutte le pertinenti autorità competenti, sebbene non sia opportuno prescrivere un'unica soluzione tecnica per dare accesso ai dati crittografati.
35. RICORDA la necessità di un quadro equilibrato per la conservazione dei dati, che consenta effettivamente l'accesso alle informazioni necessarie a contrastare le forme gravi di criminalità, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la rapida adozione della legislazione sull'accesso alle prove elettroniche transfrontaliere.

⁵ Doc. EUCO 13/20, 1-2 ottobre 2020.

⁶ Doc. 13084/1/20 REV 1

3. Sfide globali e cooperazione internazionale nel settore della sicurezza

36. CONFERMA l'importanza del nesso tra sicurezza interna ed esterna e del ruolo svolto dagli attori esterni e GAI, comprese le agenzie GAI competenti in tale ambito.
37. SOTTOLINEA la necessità di approfondire la cooperazione e la condivisione di informazioni con i paesi terzi in presenza di garanzie adeguate, nel settore dell'attività di contrasto, dato che tale cooperazione è strettamente connessa agli interessi più ampi dell'Unione in materia di sicurezza.
38. SOTTOLINEA la necessità di promuovere ulteriormente il partenariato dell'UE per la sicurezza e la gestione delle frontiere sotto forma di una cooperazione più operativa tra Frontex e i paesi terzi e SOSTIENE le iniziative bilaterali e multilaterali degli Stati membri volte a rafforzare il coordinamento operativo con i paesi terzi.
39. RICORDA che occorre adattare gli attuali accordi sullo status al nuovo regolamento Frontex. Gli accordi sullo status che sono ancora in corso di definizione, in particolare quelli con i partner dei Balcani occidentali, dovrebbero essere firmati ed entrare in vigore quanto prima. Il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna con altri paesi terzi, vicini o meno all'UE, dovrebbe essere valutato dalla Commissione in stretta cooperazione con tutti gli attori coinvolti.
40. PRECISA che le autorità di contrasto europee sono parte integrante della comunità internazionale e devono essere in grado di collaborare più strettamente con i principali partner dei paesi terzi.
41. RICONOSCE che un efficace scambio di informazioni con i paesi terzi o con terze parti è necessario per potenziare al massimo la sicurezza interna dell'UE, garantendo nel contempo le garanzie necessarie.
42. SOTTOLINEA la necessità di un coordinamento più efficace ed efficiente delle misure adottate dalle istituzioni e dagli organi dell'UE e dagli attori competenti impegnati nei paesi terzi attraverso un'azione comune nell'ambito dell'analisi della sicurezza, dei progetti pilota e delle attività correlate.

43. RIMARCA l'importanza di continuare a sviluppare la cooperazione tra gli attori GAI e le operazioni PSDC, indicata nel patto sulla dimensione civile della PSDC, ed ESORTA a procedere con l'attuazione dei cosiddetti miniconcetti che definiscono tale cooperazione, offrendo in tal modo valore aggiunto ai paesi terzi nonché all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

4. Contrastare la criminalità organizzata transnazionale

44. RICORDA che la criminalità organizzata arreca enormi danni economici e personali. Dato che i gruppi della criminalità organizzata operano sempre più a livello transfrontaliero, è essenziale massimizzare la cooperazione operativa, l'utilizzo dei sistemi di informazione dell'UE disponibili e lo scambio di informazioni tra l'UE e i paesi terzi e i partner internazionali. Il Consiglio PRENDE ATTO dell'intenzione della Commissione di presentare una comunicazione su un'agenda dell'UE per contrastare la criminalità organizzata (2021-2025).
45. SOTTOLINEA che il ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale/EMPACT mette a disposizione delle autorità una metodologia basata sull'intelligence per affrontare congiuntamente le più gravi minacce criminali di cui è oggetto l'UE. Il ciclo programmatico dell'UE/EMPACT continuerà a essere il principale strumento nella lotta alle forme gravi di criminalità internazionale e alla criminalità organizzata. La diffusa digitalizzazione delle procedure nel ciclo programmatico dell'UE/EMPACT offre grandi potenzialità, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di una piattaforma comune per le parti interessate dell'EMPACT (EMPACT Exchange & Report (XR)).
46. SOTTOLINEA la necessità di intensificare gli sforzi nella lotta contro la criminalità ambientale, sulla base dei risultati della priorità "Envicrime" nell'ambito dell'EMPACT (2018-2021) e alla luce dei risultati dell'ottavo ciclo di valutazioni reciproche in merito alla criminalità ambientale⁷.
47. PRENDE ATTO del preoccupante sviluppo dei mercati europei della droga negli ultimi anni. La situazione è caratterizzata dall'ampia disponibilità di vari tipi di droghe, da sequestri sempre più ingenti, dal crescente ricorso alla violenza e all'intimidazione e da enormi profitti. I mercati della droga e le organizzazioni criminali ad essi associate dimostrano da tempo di essere molto resilienti, anche durante la pandemia mondiale di COVID-19.

⁷ Doc. 14065/19.

48. SOTTOLINEA la necessità di rafforzare la strategia dell'UE in materia di droga per il periodo 2021-2025 per offrire risposte sostenibili a tali sviluppi. La nuova strategia dell'UE in materia di droga dovrebbe continuare a seguire un approccio equilibrato, basato su elementi concreti, integrato e multidisciplinare per affrontare tutti gli aspetti del fenomeno della droga a livello nazionale, dell'UE e internazionale. In tale contesto va evidenziato il ruolo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) e di Europol.
49. RICORDA che la pandemia di COVID-19 rivela altresì l'importanza della lotta contro i medicinali o i dispositivi di protezione contraffatti e la loro pericolosità intrinseca.
50. ACCOGLIE CON FAVORE la strategia della Commissione per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, sia online che offline. SOTTOLINEA che prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare considerando la crescente dimensione online della criminalità durante la pandemia di COVID-19, è una sfida comune che richiede un approccio congiunto, coordinato e multipartecipativo a livello europeo e mondiale.
51. INVITA gli Stati membri ad attuare tutti i filoni di lavoro della strategia. In linea con le conclusioni del Consiglio dell'8 ottobre 2019 sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori, il Consiglio RIBADISCE l'impegno dell'UE e degli Stati membri a proteggere i diritti fondamentali dei minori e i diritti delle vittime di reato nonché a combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori indipendentemente dal luogo fisico in cui si trova il minore o dalla cittadinanza del medesimo.
52. SOTTOLINEA che la lotta contro il traffico di armi da fuoco rimane una priorità assoluta e ACCOGLIE CON FAVORE il piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco. È opportuno osservare alcuni progressi compiuti di recente in tale ambito, compresi i lavori svolti nel quadro dell'EMPACT sulle armi da fuoco e del piano d'azione sul traffico illecito di armi da fuoco tra l'UE e la regione dell'Europa sudorientale per il periodo 2015-2019. Per contrastare il traffico illecito di armi da fuoco è necessario migliorare lo scambio transnazionale di informazioni, ad esempio inserendo sistematicamente nel sistema d'informazione Schengen (SIS) informazioni sulle armi smarrite e rubate.

53. RICORDA le sue conclusioni, del 5 giugno 2020, sul rafforzamento della cooperazione con i partner dei Balcani occidentali, in cui la Commissione è stata invitata a integrare la tabella di marcia ⁸ adottata al vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 10 luglio 2018, nel nuovo piano d'azione dell'UE sul traffico di armi da fuoco e PLAUE al fatto che i suoi obiettivi siano coerenti con gli sforzi intrapresi in seno all'Unione e alle Nazioni Unite per combattere il traffico di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni.
54. INVITA gli Stati membri, insieme ai partner dei Balcani occidentali, a proseguire l'attuazione della tabella di marcia integrata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco, in conformità delle pertinenti decisioni del Consiglio. In tale ambito rientrano le procedure comprovate e la proficua cooperazione con il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC).
55. INVITA la Commissione a convocare, di concerto con l'alto rappresentante, un comitato direttivo dei principali partner esecutivi e dei donatori al fine di assicurare il coordinamento strategico dei donatori a livello mondiale.
56. A causa della diversità dei quadri giuridici e delle esigenze, la raccolta sistematica di dati sulla criminalità e sulla giustizia penale dovrebbe essere adattata in base alle realtà di ciascuno Stato membro. Il Consiglio INVITA la Commissione a esaminare in maggior dettaglio l'attuazione a livello nazionale dei nuovi indicatori chiave di prestazione relativi al piano d'azione sulle armi da fuoco.
57. SOTTOLINEA che per contrastare efficacemente le forme gravi di criminalità è necessario anche un impegno comune volto a intensificare i nostri sforzi in materia di sequestro e confisca dei proventi di reato e che, a tale proposito, occorre valutare l'efficacia della legislazione europea.

⁸ Tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024.

58. RIMARCA l'importanza della lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti e SI COMPIACE pertanto dell'intenzione della Commissione di elaborare una nuova strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e di rivedere l'attuale piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti nel quadro della strategia sull'Unione della sicurezza. La strategia sulla tratta degli esseri umani dovrebbe contemplare tutte le forme di sfruttamento, in particolare le misure volte a prevenire e a combattere la tratta di esseri umani per fini di sfruttamento lavorativo o sessuale, nonché l'identificazione, la protezione e il sostegno delle vittime. La lotta contro la tratta dei minori dovrebbe rimanere una priorità della strategia. La strategia dovrebbe prevedere l'analisi degli attuali sviluppi tecnologici e dei loro effetti sulla tratta di esseri umani, una migliore raccolta e valutazione dei dati nell'ambito dei meccanismi esistenti e una più stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa e il gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA).

5. Prevenire e contrastare il terrorismo e l'estremismo violento

59. RICORDA che negli ultimi anni sono stati compiuti numerosi progressi volti a rafforzare la cooperazione dell'UE nella lotta contro l'estremismo violento e il terrorismo. Tuttavia la minaccia terroristica per l'Unione europea e i suoi Stati membri rimane elevata, come dimostrano tra l'altro i recenti attentati compiuti in Austria, Francia e Germania. Tale minaccia deriva da tutti i tipi di estremismo violento, compreso l'estremismo violento di matrice religiosa e politica, e incombe sulle nostre società libere e aperte.
60. SOLLECITA la rapida adozione della proposta di regolamento relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online e INVITA tutte le parti a negoziare in uno spirito di compromesso per mantenere un elevato livello di ambizione a tale riguardo.

61. SOTTOLINEA l'importanza della lotta contro l'odio, l'estremismo violento e il terrorismo su internet, in particolare nel quadro delle attività dell'unità di Europol addetta alle segnalazioni su internet.
62. Consapevole della responsabilità storica dell'Europa di salvaguardare i diritti fondamentali e la sicurezza dei cittadini ebrei e delle comunità ebraiche, il Consiglio SOTTOLINEA l'importanza della lotta contro l'antisemitismo quale questione trasversale (con riferimento alla dichiarazione del Consiglio sull'integrazione della lotta contro l'antisemitismo in tutti i settori d'intervento)⁹ e PRECISA che la sicurezza rimane una delle principali preoccupazioni per i cittadini ebrei e le comunità ebraiche. Il Consiglio ESORTA gli Stati membri a concentrarsi sulla sicurezza delle istituzioni ebraiche, in stretta collaborazione con le comunità ebraiche, e ad agevolare lo scambio di migliori prassi e la cooperazione transfrontaliera in tale ambito.
63. ESPRIME PREOCCUPAZIONE per i gruppi estremisti violenti di qualsiasi ideologia che cercano di strumentalizzare la pandemia di COVID-19 per i propri fini, incitando e reclutando online e offline. Il Consiglio CONDANNA tutti i tentativi di minare la coesione sociale e di promuovere la violenza e SOTTOLINEA che, nell'ambito di un approccio globale che coinvolge l'intera società, devono essere compiuti tutti gli sforzi atti a prevenire l'ulteriore radicalizzazione e a contrastare tutte le forme di estremismo violento e terrorismo. Il Consiglio CONDANNA tutte le forme di razzismo, xenofobia e le altre forme di intolleranza.
64. Il Consiglio INVITA pertanto Europol a continuare a monitorare gli sviluppi a tale riguardo e a sostenere gli sforzi degli Stati membri per contrastare l'estremismo violento e il terrorismo scaturiti o amplificati dalla pandemia.
65. INVITA gli Stati membri a continuare a intensificare i loro sforzi per prevenire la radicalizzazione che conduce all'estremismo violento online e offline, in particolare estendendo i loro programmi di prevenzione e deradicalizzazione a tutti gli ambiti di tale fenomeno che ne sono ancora privi.
66. EVIDENZIA che è opportuno, in tale contesto, continuare a prestare particolare attenzione a coloro che ritornano dalle zone di conflitto nonché alle carceri e ai detenuti rilasciati.

⁹ Doc. 12893/20.

67. INCORAGGIA gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle persone che questi ultimi ritengono rappresentare una minaccia terroristica o di estremismo violento e SOTTOLINEA che in un'Europa senza frontiere interne occorre garantire, nell'ambito dei quadri normativi nazionali ed europei in vigore, una condivisione affidabile e rapida delle informazioni nel momento in cui tali persone viaggiano o entrano in contatto con persone o reti in altri Stati membri.
68. SOTTOLINEA che, fatta salva la categoria specifica dei combattenti terroristi stranieri, non esistono ad oggi norme o criteri comuni per stabilire chi, tra le persone di cui sopra, debba essere inserito nelle banche dati e nei sistemi di informazione europei. Anche in presenza di un quadro giuridico che definisce le informazioni che possono essere inserite in tali banche dati, ciò non garantisce ancora la possibilità di reperirvi quantomeno le persone che gli Stati membri ritengono rappresentare una grave minaccia terroristica o di estremismo violento. Il Consiglio quindi REPUTA IMPORTANTE, in linea di principio, inserire nelle banche dati e nei sistemi d'informazione europei pertinenti le persone che i singoli Stati membri ritengono rappresentare una grave minaccia terroristica o di estremismo violento, salvo altrimenti richiesto per considerazioni giuridiche o operative. SOTTOLINEA, in tale contesto, l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e di un'adeguata protezione dei dati personali.
69. ACCOGLIE CON FAVORE il fatto che il gruppo di lavoro competente stia attualmente considerando la necessità di uno scambio di informazioni sulle persone che si ritiene rappresentino una minaccia terroristica o di estremismo violento. A tale proposito, SI COMPIACE della prosecuzione dei lavori per giungere a una comprensione condivisa in merito alle persone che i singoli Stati membri ritengono rappresentare una minaccia terroristica o di estremismo violento, senza incidere sulle diverse normative nazionali al riguardo, e INVITA gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e di Europol, ad avviare un dialogo strategico continuativo sulla questione.
70. SOTTOLINEA che l'ascesa dell'estremismo violento costituisce una minaccia per la sicurezza in Europa. PRENDE ATTO del fatto che i social media alimentano la diffusione dell'ideologia estremista violenta e contribuiscono alla radicalizzazione. Cresce la dimensione internazionale dell'estremismo violento e occorre contrastare i legami internazionali e transfrontalieri tra gruppi estremisti violenti via internet.

71. INVITA gli Stati membri a portare avanti lo sviluppo e la condivisione di buone prassi su come potenziare la prevenzione, l'individuazione e il contrasto dell'estremismo violento e del terrorismo e ad affrontare la diffusione di contenuti estremisti violenti online e offline, anche attraverso la cooperazione con i principali paesi terzi.
-

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
NELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. RICONOSCENDO l'importanza fondamentale di migliorare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto al fine di promuovere l'obiettivo condiviso di rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel momento in cui le minacce emergenti pongono in evidenza la necessità di ulteriori sinergie e di una più stretta cooperazione a tutti i livelli per garantire una risposta efficace e coordinata da parte delle autorità competenti,
2. VISTI la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS), la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI e la decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi (decisioni Prüm), nonché gli altri strumenti dell'UE in materia di contrasto e i trattati bilaterali e multilaterali di cooperazione di polizia tra Stati membri,

3. SULLA BASE delle priorità strategiche e dei principi guida della cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto contenuti nell'agenda strategica 2019-2024 dell'UE per quanto riguarda il miglioramento della cooperazione e della condivisione di informazioni ai fini della lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera¹⁰, della strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza¹¹, delle conclusioni del Consiglio su una rinnovata strategia di sicurezza interna dell'UE per il periodo 2015-2020¹² e della risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE¹³, che rispecchiano un programma condiviso per il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, nonché delle conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2019 su taluni aspetti relativi alle attività di polizia preventiva europea¹⁴,
4. PRENDENDO ATTO dei documenti non vincolanti del Consiglio quali le buone pratiche (catalogo Schengen¹⁵) e le linee guida (linee guida relative a uno sportello unico¹⁶, linee guida relative ai CCPD¹⁷, manuale per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto¹⁸ e manuale sulle operazioni transfrontaliere¹⁹), nonché dei risultati delle valutazioni Schengen,
5. PRENDENDO ATTO della comunicazione della Commissione sulla nuova strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza per il periodo 2021-2025²⁰, in cui si sottolinea che *"il livello di collaborazione potrebbe essere migliorato attraverso l'integrazione e l'aggiornamento degli strumenti disponibili"* e che *"[l]a Commissione esaminerà in che modo un codice di cooperazione di polizia possa sostenere questo sforzo"*, e della valutazione d'impatto iniziale sull'iniziativa di un codice di cooperazione di polizia dell'UE, pubblicata dalla Commissione il 28 settembre 2020²¹,

¹⁰ Doc. EUCO 9/19.

¹¹ COM(2020) 605 final.

¹² Doc. 15670/14.

¹³ 2014/2918.

¹⁴ Doc. 10062/19.

¹⁵ Doc. 15785/3/10.

¹⁶ Doc. 10492/14.

¹⁷ CCPD: centro di cooperazione di polizia e di dogana (Doc. 9105/11).

¹⁸ Doc. 6727/18.

¹⁹ Doc. 10505/09.

²⁰ COM(2020) 605 final, pagg. 24-25.

²¹ Rif. Ares(2020)5077685.

6. SOTTOLINEANDO la pertinenza e il valore aggiunto di base del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT²², cui è fatto riferimento anche nella strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza 2021-2025, che coinvolge le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, le istituzioni e le agenzie dell'UE e migliora la cooperazione transfrontaliera nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale,
7. RICONOSCENDO l'importante ruolo svolto da Europol, in quanto polo d'informazione sulla criminalità dell'UE, nel sostenere gli Stati membri e le loro autorità competenti nelle operazioni e nelle indagini e nel promuovere la cooperazione,
8. CONSAPEVOLE del contributo apportato da Frontex alla salvaguardia della sicurezza interna dell'Unione, attraverso un'efficace attuazione delle misure di gestione integrata delle frontiere alle frontiere esterne dell'UE, compresa la lotta contro la criminalità transfrontaliera e il terrorismo alle frontiere esterne dell'UE,
9. RICONOSCENDO l'importanza della competenza esclusiva degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, e delle loro attività in questo settore, e PRENDENDO ATTO dei progressi finora compiuti dagli Stati membri nel migliorare costantemente la cooperazione operativa tra le autorità di contrasto,
10. SOTTOLINEANDO che tutte le nostre azioni sono pienamente conformi ai diritti e alle libertà fondamentali e RICORDANDO l'importanza di applicare i principi di sussidiarietà e proporzionalità,

IL CONSIGLIO:

11. SOTTOLINEA che la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto si fonda sul principio della sovranità nazionale, che stabilisce la prerogativa esclusiva degli Stati membri di svolgere attività di contrasto nei rispettivi territori nazionali;

²² Conclusioni del Consiglio riportate nel documento 7704/17.

12. ATTIRA L'ATTENZIONE sul fatto che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'UE richiede una cooperazione efficace e legittima nell'attività di contrasto, basata sulla fiducia reciproca, per contrastare la criminalità transfrontaliera e organizzata, l'estremismo violento, il terrorismo e la migrazione illegale;
13. SOTTOLINEA che la pandemia di COVID-19 e l'obiettivo comune di prevenire la diffusione dell'infezione hanno posto in evidenza la necessità di una più stretta cooperazione transfrontaliera, anche nel settore del contrasto, lungo le frontiere interne condivise;
14. EVIDENZIA che l'emergere di nuovi fenomeni criminali e l'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione delle autorità di contrasto e degli autori di reati richiedono una valutazione della necessità di adattare i meccanismi di cooperazione nell'attività di contrasto;
15. RITIENE che il quadro a più livelli della cooperazione nell'attività di contrasto costituisca la base di un'adeguata combinazione di soluzioni concertate alle sfide comuni, con diverse forme di cooperazione adattate alle esigenze specifiche;
16. SOTTOLINEA la necessità di allineare meglio, ove opportuno, la cooperazione transfrontaliera agli obiettivi del ciclo programmatico dell'UE per quanto riguarda la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale;
17. RICORDA che i miglioramenti apportati agli attuali strumenti dovrebbero equilibrare adeguatamente le disposizioni consolidate a livello dell'UE e consentire forme di cooperazione su misura e su piccola scala che rispecchino le circostanze regionali e locali nonché tenere conto delle differenze tra i sistemi giuridici e i requisiti operativi e organizzativi a livello regionale e locale, nel rispetto dei diritti fondamentali e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
18. EVIDENZIA che è preferibile migliorare gli strumenti già disponibili anziché creare nuove forme di cooperazione e RICORDA PERTANTO la necessità di un'attuazione coerente ed efficace degli strumenti esistenti;

19. OSSERVA le crescenti discrepanze tra la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e le decisioni di Prüm, da un lato, e la prassi in continua evoluzione basata sui trattati bilaterali, trilaterali e multilaterali e i requisiti pratici delle attuali attività di contrasto dall'altro, che in alcuni casi creano incertezza circa l'applicabilità e la portata delle forme di cooperazione esistenti;
20. RICONOSCE l'importanza fondamentale di consentire (...) agli agenti dei servizi di contrasto di agire in modo efficace nella cooperazione transfrontaliera, in particolare dotando, in determinate circostanze ben definite, le rispettive forze di polizia di competenze reciprocamente concordate ed equilibrate, nel rispetto dei diritti fondamentali e del principio della sovranità nazionale, in particolare del ruolo decisionale e di guida dello Stato ospitante;
21. RILEVA l'impatto dei centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) e/o degli sportelli unici, rivelatisi migliori prassi che facilitano e velocizzano la cooperazione nell'attività di contrasto, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, e INCORAGGIA l'ulteriore potenziamento dei CCPD in linea con le esigenze regionali, ad esempio promuovendo il ricorso diffuso e sistematico, da parte degli stessi, all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA);
22. SOTTOLINEA la necessità di valutare i requisiti giuridici degli strumenti di cooperazione transfrontaliera che consentono attività quali l'osservazione transfrontaliera e gli inseguimenti transfrontalieri per tenere conto delle necessità delle attuali attività di contrasto;
23. ATTIRA L'ATTENZIONE sul ruolo di pattugliamenti congiunti, unità, uffici e punti operativi comuni, giornate di azione congiunta e indagini congiunte, in quanto rafforzano in modo efficace il mantenimento dell'ordine pubblico, la prevenzione della criminalità e la lotta contro la criminalità, in particolare nelle regioni frontaliere, aumentano la percezione soggettiva di sicurezza dei cittadini e permettono la cooperazione tra le autorità di contrasto di diversi Stati membri per consentire servizi comuni regolari, creando in tal modo le basi per la fiducia reciproca;

24. SOTTOLINEA, al tempo stesso, la necessità di adempiere e dare pieno effetto ai diritti e alle libertà dei cittadini sanciti nel quadro giuridico esistente e nella Carta dei diritti fondamentali, riconoscendo che la fiducia del pubblico nelle autorità di contrasto è essenziale per il mantenimento della percezione soggettiva di sicurezza dei cittadini;
25. PONE IN RILIEVO il ruolo dell'interazione costante e di un adeguato scambio di informazioni, nonché della formazione comune continua, dei lavori a livello di gruppi di esperti congiunti, dei seminari, workshop e programmi di scambio a vari livelli, in particolare con il sostegno dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), nell'intento di conseguire una comprensione condivisa dell'attività di contrasto europea;

e pertanto INVITA GLI STATI MEMBRI:

26. ad adottare tutti i provvedimenti necessari a rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa transfrontaliera nell'attività di contrasto attuando efficacemente gli strumenti esistenti e, ove opportuno e imprescindibile, consolidando, semplificando e ampliando i fondamenti giuridici, in particolare:

pattugliamenti congiunti, unità, uffici e punti operativi comuni: fare maggior uso di tali strumenti e assicurarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi, per quanto riguarda i pattugliamenti congiunti per esempio sulla base di un modello 1:1 (un agente di polizia per Stato membro coinvolto), a seconda del compito:

- in tale contesto, chiarire e, se del caso, in linea con le esigenze regionali e il principio della sovranità nazionale, i sistemi giuridici esistenti e il ruolo decisivo dello Stato ospitante, estendere in determinate circostanze chiaramente definite l'attribuzione di poteri esecutivi reciprocamente concordati ed equilibrati ad agenti stranieri operanti al di fuori del loro Stato di origine nell'esercizio delle loro funzioni;
- promuovere l'uso di indagini transfrontaliere e comuni e semplificare le procedure per l'istituzione di squadre investigative comuni (SIC), per esempio principalmente tramite strumenti pratici, compresa una valutazione della necessità di aggiornare modelli di accordi esistenti, di rafforzare il lavoro della rete SIC e di coinvolgere gli esperti in materia di SIC nella negoziazione in tempi brevi di accordi relativi alle SIC;

osservazione transfrontaliera: chiarire e valutare l'eventualità di semplificare i requisiti giuridici per l'effettuazione di tale osservazione, rispettando il principio della sovranità nazionale, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali, gli ordinamenti giuridici esistenti negli Stati membri e il ruolo decisivo dello Stato membro ospitante, valutare la standardizzazione delle misure che possono essere approvate e i mezzi tecnici che possono essere impiegati, per esempio droni e dispositivi di localizzazione, e migliorare le procedure di autorizzazione, anche ridefinendo la distinzione tra osservazione urgente e non urgente, estendendo i termini richiesti per ottenere l'autorizzazione per l'osservazione urgente se del caso e valutare, laddove necessario e proporzionato, a condizioni rigorose e fatti salvi gli strumenti esistenti, compresi se del caso gli accordi sull'assistenza giudiziaria reciproca, l'eventualità di consentire l'avvio dell'osservazione nel territorio di un altro paese prima che essa prosegua nel paese d'origine degli agenti coinvolti;

inseguimenti: chiarire, rispettando il principio della sovranità nazionale, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali, gli ordinamenti giuridici esistenti negli Stati membri e il ruolo decisivo dello Stato membro ospitante, le condizioni giuridiche per gli inseguimenti²³, adattare i requisiti giuridici alle esigenze degli operatori se possibile ampliando sia l'ambito di applicazione degli inseguimenti sia le competenze degli agenti che operano a livello transfrontaliero, anche migliorando la condivisione dei dati di localizzazione, consentendo gli inseguimenti ogniqualvolta una persona cerchi di eludere le procedure di contrasto e consentendo l'effettuazione di inseguimenti via mare, aria, terra e vie navigabili;

punti di contatto unici (SPOC) e/o centri di cooperazione di polizia e doganale (CCPD): se del caso, rafforzare, secondo varie modalità tecniche e operative, i CCPD e/o gli SPOC esistenti e/o i loro settori di competenza (...) e (...) ulteriori strutture di questo tipo;

esercitazioni e pianificazione operativa comuni: accrescere gli sforzi per promuovere il ricorso alla cooperazione transfrontaliera, in particolare in caso di assembramenti, catastrofi e gravi incidenti;

²³ Per esempio, definizione comune di "fermare" – v. l'articolo 41 della CAS.

unità speciali d'intervento: rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera tra tali strutture negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati, anche con riguardo alle loro competenze e al chiarimento della questione della responsabilità durante le operazioni transfrontaliere sulla base della decisione 2008/617/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sostenere ulteriormente la creazione di centri di formazione comuni / centri di eccellenza, adattare i requisiti giuridici per consentire il trasporto e il transito transfrontalieri di esplosivi, munizioni e materiali da combattimento delle unità speciali d'intervento per esercitazioni e operazioni comuni, sostenere la messa in comune e la condivisione di materiali specifici tra gli Stati membri che desiderano avvalersi di tale possibilità, rispondere alle richieste di assistenza tecnica di altri Stati membri e potenziare il ruolo dell'ufficio di sostegno di ATLAS (ATLAS Support Office, ASO) presso Europol come punto di contatto unico (SPOC) per le unità d'intervento specializzate, per esempio con riguardo all'amministrazione e al coordinamento delle attività di ATLAS;

cooperazione di polizia e doganale: assicurare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni mirato, ove giuridicamente possibile, in particolare nel quadro del ciclo programmatico dell'UE/EMPACT e nelle regioni frontaliere;

27. migliorare rapidamente i mezzi per lo scambio periodico o ad hoc di informazioni e la comunicazione diretta, comprese strutture comuni quali piattaforme internet, sistemi di controllo operativo o reti di radio trasmissione;
28. cooperare, coordinare e comunicare strettamente in tempi di crisi, come durante la pandemia di COVID-19, a livello operativo e strategico, in particolare con le autorità di contrasto dei paesi vicini, per esempio usando strutture consolidate o ad hoc;
29. sensibilizzare le autorità di contrasto agli strumenti esistenti e renderle maggiormente disponibili a cooperare a livello transfrontaliero, valendosi pienamente delle fonti di informazione disponibili come il Manuale sulle operazioni transfrontaliere, recentemente aggiornato, e le relative schede nazionali;

30. assicurare un più facile accesso alle informazioni, per esempio introducendo applicazioni web — preferibilmente compatibili con i canali d'informazione dell'UE— che informino i singoli agenti dei servizi di contrasto in merito alle norme applicabili alle operazioni transfrontaliere in determinate zone e incrementando l'uso di moduli standardizzati;
31. potenziare ulteriormente le strutture per gli scambi sia periodici che ad hoc, incluse riunioni in presenza e virtuali in condizioni di sicurezza, lavori a livello di comitato, workshop e programmi di scambio, nonché formazioni e seminari comuni al fine di migliorare le competenze pratiche per la cooperazione operativa, comprese conoscenze linguistiche e giuridiche;
32. proseguire lo scambio e l'attuazione delle migliori prassi in quanto strumento prezioso per migliorare la cooperazione;
33. continuare a sviluppare una cultura europea comune per le autorità di contrasto e, in funzione dell'adesione osservata sul piano pedagogico e operativo, istituire (gradualmente) un meccanismo nazionale per il riconoscimento delle conoscenze acquisite in altri Stati membri, o addirittura una norma comune che porti a una certificazione europea.

INVITA LA COMMISSIONE:

34. come primo passo, a valutare globalmente con gli Stati membri le conclusioni tratte dalle valutazioni e da altre fonti di informazione riguardo alla cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto,
35. a tenere nella debita considerazione – nel valutare le opzioni per una proposta relativa a un codice di cooperazione di polizia europeo e rispettando il principio della sovranità nazionale, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali, gli ordinamenti giuridici esistenti negli Stati membri e il ruolo decisivo dello Stato membro ospitante – il valore e i buoni risultati della cooperazione locale, regionale, bilaterale e multilaterale nell'attività di contrasto tra gli Stati membri, in particolare nelle regioni aventi frontiere interne comuni, e il valore aggiunto della legislazione europea tenuto conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

36. a considerare l'eventualità di consolidare il quadro giuridico dell'UE per rafforzare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, garantendo nel contempo la protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali, andando incontro alle attuali esigenze operative, riesaminando in particolare le disposizioni di cui al titolo III, capitolo 1 (Cooperazione tra forze di polizia) della CAS, la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio e le decisioni 2008/615/GAI, 2008/616/GAI (decisione Prüm) e 2008/617/GAI del Consiglio²⁴ in special modo con riguardo agli inseguimenti e all'osservazione transfrontaliera, che dovrebbero essere pienamente operative in tutta Europa, nel rispetto della facoltà degli Stati membri di elaborare i dettagli di tale cooperazione e di prevedere una cooperazione ancora più stretta a livello bilaterale, come indicato in precedenza,
37. a valutare – rispettando i principi della sovranità nazionale e della proporzionalità, le norme vigenti in materia di tutela dei diritti fondamentali, gli ordinamenti giuridici esistenti negli Stati membri e il ruolo decisivo dello Stato ospitante – se siano necessari adeguamenti del quadro giuridico o degli orientamenti comuni per la cooperazione in situazioni di crisi, per esempio le crisi pandemiche, anche con riguardo alle nuove tecnologie che incidono sulla cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto,
38. a incrementare il sostegno alle forme (strutture) regionali rafforzate di cooperazione, come i CCPD, i posti comuni di polizia e le sessioni di formazione comuni, assicurando nel contempo la loro efficace cooperazione con gli SPOC,
39. a contribuire a rafforzare la cooperazione nell'attività di contrasto appoggiando lo sviluppo di uno scambio di informazioni agevole e rapido, l'ulteriore sviluppo di strutture e piattaforme pertinenti, attività di formazione, esercitazioni, seminari e workshop comuni, la riduzione delle barriere tecniche e linguistiche, la produzione di manuali e cataloghi di lavoro aggiornati che specifichino requisiti, competenze e procedure nazionali applicabili, nonché una formazione giuridica intensificata.

²⁴ Nonché altri strumenti di cooperazione nell'attività di contrasto/giudiziaria, se del caso.

INVITA EUROPOL:

- 40. a continuare a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per fornire a Europol informazioni di elevata qualità e promuovere ulteriormente l'introduzione di SIENA presso le loro autorità nazionali competenti,
- 41. a esplorare, insieme ad altre parti interessate e gruppi di esperti competenti, le possibilità di promuovere soluzioni mobili (o interconnettere le soluzioni esistenti), al fine di consentire la rapida e sicura comunicazione tra gli agenti sul campo e gli investigatori.

INVITA CEPOL:

- 42. a continuare ad assistere gli Stati membri nella formazione all'attività di contrasto per accrescere le capacità degli agenti, in particolare le conoscenze giuridiche, con riguardo alla cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto.

INVITA FRONTEX:

- 43. a sostenere, nell'ambito del suo mandato, le autorità di contrasto degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen nella gestione delle frontiere esterne al fine di offrire un elevato livello di sicurezza a tutti i cittadini dell'UE.
